

## Regolamento

### 1. Scopo

Con la firma della convenzione di previdenza, il contraente aderisce a "Life Benefit - Fondazione di previdenza 3° pilastro della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA" (di seguito la "Fondazione") ed è autorizzato ad effettuare, nel quadro dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'ordinanza emanata a tale scopo (OPP3), depositi fiscalmente agevolati sul proprio conto di previdenza Life Benefit (di seguito "conto Life Benefit") presso la Fondazione. Il conto Life Benefit serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza personale vincolata del contraente. Il contraente può inoltre stipulare una polizza assicurativa per coprire i rischi in caso di decesso o di invalidità (partner contrattuali sono il contraente e il partner assicurativo stabilito dalla Fondazione). Per l'assicurazione rischio sono determinanti le Condizioni generali di assicurazione per l'assicurazione rischio nell'ambito della previdenza personale vincolata nonché la polizza di assicurazione.

### 2. Apertura di un conto di previdenza

La Fondazione apre un conto Life Benefit in favore del contraente presso la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA (di seguito "Banca") e ne affida alla medesima la tenuta. Per la tenuta del conto valgono le Condizioni generali della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA ove applicabili.

### 3. Versamenti e remunerazione

I versamenti possono essere effettuati presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, in contanti o mediante trasferimento da altri conti; il relativo avviso inviato dalla Banca vale quale ricevuta della Fondazione. I versamenti possono anche essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente postale (CCP) della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA; sulla polizza di versamento va in questo caso indicato il nome del contraente e il numero IBAN del conto Life Benefit. Il relativo avviso inviato dalla Banca vale quale ricevuta della Fondazione. Il contraente è libero di stabilire l'ammontare, fino all'importo annuo massimo fiscalmente agevolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP3 in combinazione con l'art. 8 cpv. 1 LPP, e la data dei versamenti che egli intende effettuare sul suo conto Life Benefit. La Fondazione remunera l'aver previdenziale al tasso di interesse stabilito periodicamente dal Consiglio di Fondazione. In questo caso si tiene anche conto dell'evoluzione del mercato monetario e dei capitali. Il tasso viene affisso presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA. I contributi versati dal contraente e gli interessi vengono accreditati sul conto Life Benefit. Il conto viene chiuso annualmente al 31 dicembre. Per poter essere dedotti dalle imposte, i versamenti devono pervenire per tempo alla Fondazione affinché la contabilizzazione possa avvenire prima della chiusura dell'anno. È escluso il bonifico retroattivo di contributi.

### 4. Durata ordinaria della previdenza

La convenzione di previdenza scade con il raggiungimento dell'età pensionabile AVS a norma di legge o al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile se il contraente certifica di continuare ad esercitare un'attività lucrativa. In ogni caso la convenzione scade con il decesso del contraente. È esclusa qualsiasi altra proroga del contratto. L'aver previdenziale viene versato al contraente o al/i beneficiario/i. È escluso il pagamento senza il consenso della Fondazione. Per tutta la durata della presente convenzione non possono essere effettuati prelievi dal conto Life Benefit (eccezioni punto 5). Il contraente ha il diritto di chiedere lo scioglimento della convenzione al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS.

### 5. Prelevamento anticipato del capitale di previdenza

Il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

- l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di diverso genere;
- l'intestatario avvia un'attività lucrativa indipendente a titolo principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- l'intestatario lascia definitivamente la Svizzera;
- l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- la restituzione di mutui ipotecari.

I prelevamenti anticipati previsti alle lettere c) e d) devono essere richiesti al più tardi entro un anno dall'inizio di tale nuova attività. I prelevamenti anticipati previsti alle lettere f), g) e h) possono essere fatti valere ogni cinque anni.

### 6. Ordine di successione dei beneficiari

Sono considerati beneficiari le seguenti persone:

- in caso di vita, il contraente;
- dopo il suo decesso, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
  - il coniuge superstite o il partner superstite in unione domestica registrata;
  - i discendenti diretti, e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  - i genitori;
  - i fratelli e le sorelle;
  - gli altri eredi

Il contraente ha diritto di modificare l'ordine dei beneficiari elencati alla lettera b) cifre da 3 a 5 e di precisare i loro diritti, dandone comunicazione in forma scritta alla Fondazione. Il contraente può designare una o più persone beneficiarie tra i beneficiari indicati alla lettera b) cifra 2 e precisare i loro diritti. Le persone di cui alla lettera b) cifra 2, ovvero le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, devono essere comunicate alla Fondazione in forma scritta.

**7. Esigibilità e corresponsione dell' avere previdenziale**

Alla scadenza regolare del contratto secondo l'art. 4 o in seguito a prelievamento anticipato come da art. 5 l'intero avere di previdenza diventa esigibile e la/e persona/e beneficiaria/ e secondo l'art. 6 ha/hanno, nei confronti della Fondazione, il diritto alla corresponsione dell' avere previdenziale. Per il pagamento conformemente all'art. 5 lettera b), i contraenti sono tenuti a disdire la convenzione di previdenza sottoscritta con la Fondazione con un preavviso di tre mesi a fine mese. Per i pagamenti conformemente all'art. 5 lettera c), d), e), f), g), h) i contraenti coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata devono apportare il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Un volta ottenuto il consenso della Fondazione, l' avere di previdenza viene versato tramite la Banca che tiene il conto. La data di versamento dipende dalla fornitura dei formulari e delle indicazioni necessarie. Il/i beneficiario/ i ha/hanno nei confronti della Fondazione l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell' avere previdenziale e di presentare la documentazione e le prove richieste. La Fondazione si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori chiarimenti. In caso di controversia sulla persona dell' avente diritto, la Fondazione ha il diritto di depositare l' avere di previdenza ai sensi dell'art. 96 e 472 e segg. del CO. La corresponsione dell' avere previdenziale è soggetta all'obbligo di notifica, in conformità alla legge federale sull' imposta preventiva. Per i pagamenti che ai sensi delle disposizioni di legge sono soggetti all' imposta alla fonte, questa viene dedotta.

**8. Cessione, costituzione in pegno e compensazione**

Cessioni, costituzioni in pegno e compensazioni di diritti a prestazioni sono nulle se effettuate prima della scadenza (art. 4 cpv. 1 OPP3 in combinazione con l'art. 39 LPP). Restano riservate le disposizioni legali (art. 331d CO; art. 30b LPP; art. 8 e 9 dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazione mediante fondi della previdenza professionale). Se il contraente è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessaria l'autorizzazione scritta del coniuge o del partner registrato.

**9. Modifiche dell'indirizzo e dei dati personali**

Le modifiche dell'indirizzo e dei dati personali del contraente vanno immediatamente comunicate alla Banca, la quale informa a sua volta la Fondazione. La Fondazione e la Banca declinano ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un'insufficiente, tardiva o imprecisa indicazione dell'indirizzo e dei dati personali.

**10. Comunicazioni e certificato**

Ogni comunicazione e l'invio della documentazione al contraente da parte della Fondazione avviene in forma scritta all'ultimo indirizzo noto alla Banca. Tutta la corrispondenza inviata dal contraente alla Fondazione va indirizzata alla Banca. Il contraente riceve ogni anno dalla Banca su incarico della Fondazione, oltre ai consueti documenti, uno speciale certificato con l'indicazione dei depositi effettuati (attestazione fiscale).

**11. Legittimazione del contraente**

L'identità del contraente viene verificata in base alla firma che egli ha apposto sulla convenzione di previdenza. I danni risultanti dal mancato riconoscimento di difetti di legittimazione e di falsificazioni sono a carico del contraente, a meno che alla Fondazione, ovvero alla Banca, sia imputabile colpa grave.

**12. Modifiche**

Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare questo Regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche saranno comunicate al contraente in forma adeguata. Rimangono riservate le eventuali modifiche apportate alle disposizioni di legge in materia poste a base del Regolamento; modifiche che, a partire dalla loro entrata in vigore, varranno anche per il presente Regolamento.

**13. Spese**

La Fondazione può stabilire una commissione di gestione quale indennità per la tenuta e la gestione degli averi previdenziali.

**14. Diritto applicabile e foro competente**

Qualsiasi rapporto giuridico tra il contraente e la Fondazione è retto dal diritto svizzero. Luogo di adempimento, foro esecutivo per i contraenti domiciliati all'estero nonché foro giudiziario esclusivo per ogni genere di procedura sono nel luogo della sede della Fondazione. La Fondazione si riserva tuttavia la facoltà di far valere i suoi diritti dinanzi al tribunale del domicilio del contraente o dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente.

**15. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 e sostituisce ogni altro Regolamento valido finora.